



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 18/26

Dec. n° 18/26

Il giorno 29 settembre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1
R.d.G., il 16 settembre 2026 nei confronti di:

1) P. G., minore, nato *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C.
“CID A SSD R. L”, con tessera n° 26001356 e licenza Mini Road n° A00597;

assistito dall'avv. Nicola Napolione, con elezione di domicilio dei sigg.ri
Pasquini Giuseppe e Stefania Perfetti, esercenti la responsabilità genitoriale,
presso lo studio del difensore sito in Ortona (CH) alla via Roma n. 6;

2) S. L., nato *omissis* tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. “CMV”, con tessera n° 26123956 e licenza Mini Road n° D01350;

incolpati di:

“violazione degli artt. 1 ed 11 (illecito sportivo) del Regolamento di Giustizia F.M.I., e ciò in quanto:

- sabato 12 settembre 2026, alle ore 16,08, al termine della Q1 (Qualifica 1), nel corso dei controlli tecnici effettuati in regime di parco chiuso classe Ohvale 110, sulla moto del pilota n. 27 – P.G. – è stata riscontrata la manomissione dei sigilli apposti dal costruttore sul relativo motore, identificato dal n. 8S800031, sul quale risultavano presenti il sigillo Ohvale n. 2400149 (manomesso) e il sigillo F.M.I. n. 775092;

- domenica 13 settembre 2026, alle ore 15,00, al termine di Gara 2, nel corso dei controlli tecnici effettuati in regime di parco chiuso classe Ohvale 110, sulla moto del pilota n. 11 – S. L. – è stata riscontrata la manomissione dei sigilli apposti dal costruttore sul relativo motore, identificato dal n. 8S800010, sul quale risultavano presenti il sigillo Ohvale n. 2400362 (manomesso) e il sigillo F.M.I. n. 775096.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 16.09.2026 dalla Procura Federale;

– LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare le proposte di sanzione del Commissario di Gara preposto alla manifestazione denominata “Campionato Italiano Minimoto” (cod. NAZVE016), svoltasi il 12 e 13 settembre 2026 presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo Ortona (CH); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara e gli atti allegati, la consulenza tecnica dell'Ufficio Tecnico Sportivo FMI;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione per il giorno 29.09.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui piloti minorenni, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 25.09.2026.

Detta facoltà è stata esercitata da SCICOLONE Angelo (padre del pilota minore) e dall’avv. Nicola Napolione, difensore di P. G., che hanno fatto pervenire le proprie memorie difensive.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

Si premette che sebbene la contestazione della Procura Federale sia unica per entrambi, e pertanto il GSN pronunzierà un unico provvedimento, è necessario analizzare singolarmente le diverse posizioni dei due piloti.

Capo 1 della contestazione relativa al pilota P. G. n° 27.

La contestazione relativa al pilota minore P.G. è stata sintetizzata nel capo d'incolpazione elaborato dalla Procura Federale a seguito di segnalazione degli Ufficiali di Gara della competizione svoltasi in data 12.09.26 Campionato Italiano Minimoto (cod. manif. NAZVE016), ed in particolare al termine della Qualifica 1 tenutasi sabato 12 settembre 2026, nel corso dei controlli effettuati in sede di parco chiuso del Trofeo Ohvale 110, risultava sul motore della moto del pilota n° 27 P.G. una manomissione del sigillo apposto dal fornitore del motore Ohvale - numero seriale 8S800031 – sigillo identificato con il n° 2400149 – e sigillo FMI n° 775092 (non manomesso).

Come risulta dalla comunicazione del commissario tecnico (CT1) che ha proceduto a tale verifica, nella comunicazione al Commissario Delegato – relazione motori #27 P.G. si legge: *“Durante le OP il pilota #27 P.G. presentava il proprio motociclo equipaggiato con il motore avente sigillo Ohvale mancante del sigillo FMI dichiarando come motore nuovo (3° motore). Ho provveduto ad apporre un sigillo FMI (sigillo n° 775092). Al termine delle OP durante la trascrizione dei motori sullo storico motori di classe ho notato che lo stesso motore era già stato utilizzato nella manifestazione del 19.04.26 sul circuito di Cremona e del 28.06.26 ad Aprilia*

(motore 8S80031 – sigillo Ohvale n° 2400149 e sigillo FMI 775028). Si evince quindi l'asportazione del sigillo FMI apposto alla prima gara dal suddetto motore. Al termine della Q1 durante i controlli a parco chiuso ho richiesto al **meccanico (genitore) del pilota** lo smontaggio della carenatura laterale destra per verificare il sigillo motore Ohvale che mi destava sospetto di manomissione. In presenza del genitore e del tecnico della Ohvale Ferrari Andrea ho quindi successivamente controllato in maniera più dettagliata il sigillo incriminato che era visibilmente incollato in malo modo e non seguiva le procedure di sigillatura Ohvale come confermato dal tecnico presente in pista. **Si conferma quindi che sul motore utilizzato nella manifestazione di Cremona è stato asportato il sigillo FMI e manomesso il sigillo Ohvale.**

Il pilota ha presentato un secondo motore (motore n° 8P700105 – sigillo Ohvale 2400532 – sigillo FMI n° 775509) avente il cavo del sigillo spezzato con un passaggio cavi anche in questo caso non conforme alla procedura di sigillatura Ohvale: nel protocollo Ohvale il cavo blocca le viti di fissaggio del supporto motore anteriore sul coperchio della testa motore (viti superiori del coperchio). Sul motore incriminato il cavo blocca una vite del supporto motore ed una del lato opposto nella parte inferiore del coperchio testa motore (confermato anche in questo caso dal tecnico Ohvale).

Di conseguenza si ritiene che anche il secondo motore, utilizzato durante la manifestazione di Borgo Ticino del 17.05.26 sia stato manomesso.

Si comunica quindi che per quanto riportato nell'art. 1.6.1 g) al suddetto pilota venga applicata l'irregolarità tecnica a tutte le gare in cui i due motori sono stati utilizzati”.

Tale comunicazione, accompagnata da relazione del CT1 addetto alla competizione, e da foto del particolare del sigillo manomesso, documentazione tutta presente in atti, ha cagionato la conseguente sanzione, irrogata al pilota dal Commissario di Gara Delegato, dell'esclusione dalla competizione per violazione dell'art. 1.6.1 lett. g) del RTGS, come da proposta di sanzione in atti comunicata al pilota nella stessa giornata. Pertanto il pilota n° 27 è stato escluso dalla competizione ai sensi dell'art. 1.6.1 lett. g), la norma prevede che: *“L'utilizzo in pista di un motore con sigilli motore manomessi comporta l'immediata apposizione di nuovi sigilli, ed è equiparato ad una irregolarità tecnica applicata a tutte le gare in cui quel motore è stato utilizzato. In aggiunta alla sanzione suddetta è prevista l'esclusione dalla manifestazione”.*

Quindi la norma prevede, in caso di violazione, una doppia sanzione: l'esclusione immediata dalla manifestazione, e l'esclusione da tutte le gare in cui è stato impiegato il motore a cui è stato manomesso il sigillo apposto.

Sulla violazione del sigillo del motore questo GSN ha richiesto parere tecnico al Settore Tecnico Sportivo FMI, che ha relazionato (relazione acquisita in atti): *“Per quanto riguarda il pilota P. è evidente dal rapporto del CT, un alquanto goffo e poco competente tentativo di manomissione di più sigilli da parte del team. Indipendentemente dalle modifiche apportate o meno al motore la manomissione dei*

sigilli comporta automaticamente l'applicazione dell'irregolarità tecnica a tutte le gare a cui il motore ha preso parte.”

Anche il Commissario Tecnico (CT1) della competizione, su richiesta di questo GSN, ha fornito chiarimenti, depositando in atti le foto delle operazioni di verifica del motore, e relazionando che: *“anche in questo caso dalle foto del motore 1 (che il pilota ha utilizzato in due precedenti eventi) potete notare la presenza della colla sul sigillo per bloccare in cavo tagliato. Nel motore 2 il pilota ha dichiarato che il filo del sigillo si era spezzato, ma ho notato che il passaggio dei cavi di legatura seguiva un percorso non conforme a quanto previsto dalle procedure di sigillatura Ohvale e, confrontandomi con il tecnico Ohvale mi ha confermato che lo stesso seguiva un percorso anomalo”*. Inoltre ha depositato, allegata alla detta relazione, estratto dello storico dei motori indicando che per il pilota P.G. n° 27 ha utilizzato il motore 8S80031 – sigillo Ohvale 2400149 (risultato manomesso) nelle seguenti competizioni: Cremona del 19.04.2026 – Aprilia del 28.06.2026 – Ortona del 13.09.26. Invece l'altro motore n° 8P700105 – avente sigillo Ohvale n° 2400532 – oggetto di manomissione è stato utilizzato nella manifestazione di Novara del 17.05.26.

Così descritti gli atti e le risultanze è evidente a questo GSN che vi è stata una attività di manomissione del sigillo Ohvale posto su due motori assegnati al pilota n° 27 P. G.; la verifica effettuata in regime di parco chiuso è stata precisa e minuziosa ed affidata ad un CT1 di collaudata esperienza e capacità; era inoltre presente in loco un tecnico della casa fornitrice dei motori OHVALE che ha confermato la violazione dei

sigilli (come risulta dagli atti). La violazione è evidente in quanto è presente (come si può notare nella foto in atti repertata all'atto del controllo) sostanza collosa sul sigillo in un caso, nell'altro si evidenzia una diversa legatura che in ogni caso non corrisponde alla procedura di sigillatura adottata dalla casa madre Ohvale. La moto è stata presentata in parco chiuso dal padre del pilota minore, che è anche meccanico, come riportato in atti, ed è stata verificata alla sua presenza. Del resto sul punto è chiara la rottura del sigillo presente sul motore, come documentato dalla foto, dalle relazioni dei tecnici della FMI e da quello della casa costruttrice presente in sede di verifica.

La difesa del pilota depositava memoria difensiva nella quale si sollevavano alcune richieste: in particolare in via preliminare al punto 1) si chiedeva la radicale nullità della contestazione per assoluta indeterminatezza ed assenza degli elementi identificativi del mezzo e dei sigilli. Sul punto questo GSN ritiene doveroso rappresentare che vi è stata da parte del CT1 una completa e precisa identificazione dei motori con relativi seriali e dei numeri identificativi dei sigilli sia OHVALE che FMI, con indicazione, a mezzo storico dei motori, dell'utilizzo dei detti motori nelle diverse competizioni della stagione. Inoltre nello storico dei motori, depositato in atti, del trofeo Ohvale 110 viene riportato per ciascuna moto il team di appartenenza, il numero di telaio della moto, il numero seriale del motore e l'identificativo dei sigilli (OHVALE e FMI), tutti elementi presenti negli atti ufficiali (vedi comunicazione CT1 e proposta di sanzione in atti), idonei alla corretta comprensione del rilievo disciplinare rivolto al pilota.

Per quanto attiene al punto 2) della memoria difensiva il GSN ribadisce che il dettato normativo del Regolamento di Giustizia vigente in questa fase non consente accesso agli atti, od estrazione di copie, e pertanto si riporta al provvedimento di rigetto della istanza difensiva di accesso agli atti notificato alle parti in data 21.09.26, che è parte integrante della presente decisione.

Con riferimento al punto 3) della memoria non vi è alcun elemento fornito dalla difesa che dimostri quanto asserito – non vi è prova di intervento di terzi estranei che abbiano in qualche modo potuto intervenire nella delicata operazione di smontaggio della carena laterale della moto nel lasso di tempo in cui il mezzo si trovava all'interno del parco chiuso, per poter poi eventualmente manomettere i sigilli del motore. Riguardo i dubbi sulla catena di controllo del mezzo una volta entrato al parco chiuso, è chiaro che la manomissione del sigillo non possa essere avvenuta in quel momento, considerati i tempi ristretti, il controllo dei tecnici e la complessità della procedura.

In mancanza di prove oggettive fornite dalla difesa (che non può essere chiaramente la dichiarazione del padre del pilota allegata alla memoria) non si può ritenere tale circostanza, non provata, come elemento difensivo di pregio ai fini del decidere.

Così analizzata la memoria difensiva per quanto espresso si deve ritenere il pilota colpevole dell'incolpazione contestata, sebbene la responsabilità sia di natura oggettiva, ai sensi dell'art. 32 del RMM che prevede *“Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione delle manifestazioni (prima, durante o dopo e comunque in ragione della medesima) da se*

stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori anche se non tesserati.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, in merito alla condotta oggetto di contestazione della Procura Federale. Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalla memoria difensiva depositata.

Pertanto entrambe le fattispecie risultano provate come contestate, e in considerazione della continuazione tra le due contestazioni (violazione artt. 1 e 11 del RdG), ritenuto più grave l'illecito di cui all'art. 11 RdG, pena base, corrispondente al minimo edittale previsto dalla detta norma, mesi sei di sanzione inibitoria, ridotta a mesi 4, per la concessione delle attenuanti di cui all'art. 42 RdG nella massima estensione in considerazione della giovane età e del titolo della responsabilità del pilota, aumentata a mesi cinque di sanzione inibitoria per la continuazione per il capo 1 RdG pertanto si applica al pilota P.G. – tessera n° 26001356 e licenza mini road n° A00597 - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 5 (cinque).

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 11, 29, 42 ed 80 del R.d.G., dichiara:

1) P. G., minore, nato omissis, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. “CID A SSD R. L”, con tessera n° 26001356 e licenza Mini Road n° A00597;

responsabile degli illeciti contestati e, per l’effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G. la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 26001356 e della licenza Mini Road n° A00597 per mesi 5 (cinque). Fine sanzione 01.03.2027.

Inoltre dispone in applicazione della previsione di cui all'art. 1.6.1 lett. g) del RTGS l'esclusione per irregolarità tecnica (violazione sigillo motore n° 8S800031 – sigillo Ohvale 2400149 manomesso) del pilota P. G. n° 27 dalle seguenti competizioni, già disputate con conseguente modifica delle classifiche, nelle quali è stato utilizzato suddetto motore n° 8S800031 (come risulta dallo storico motori in atti):

- **Campionato Italiano Minimoto disputato il 19.04.2026 in Cremona (cod. manif. NAZVE012);**
- **Campionato Italiano Minimoto disputato in data 28.06.26 in Aprilia (cod. manif. NAZVE014);**
- **Campionato Italiano Minimoto del 13.09.26 disputato in Ortona (cod. manif. NAZVE016) già applicata.**

Per quanto attiene invece il motore identificato con il n° 8P700105 – avente sigillo Ohvale 2400532 – assegnato al pilota P.G. n° 27 - non oggetto della presente contestazione, risultante dagli atti essere anch'esso manomesso nel sigillo Ohvale che è stato utilizzato, come risulta dallo storico dei motori in atti, nella competizione Campionato Italiano Minimoto disputata in Novara il 17.05.26 (cod. manif. NAZVE013) si trasmettono gli atti alla Procura Federale FMI per le dovute valutazioni.

Capo 2 della contestazione relativa al pilota S. L. n° 11.

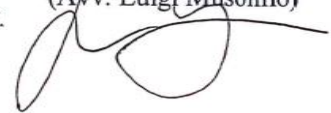
OMISSIS

Depositata il 29 settembre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

av.



Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Avv. Nicola Napolione;

Pasquini Giuseppe, esercente la responsabilità genitoriale sul minore P.G.

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Velocità;

Co.re. Abruzzo;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it